Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Martedì, 24 dicembre** — **Numero 302**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali, e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — *nel Regno cent.* 20 — *arretrato in Roma cent.* 30 — *nel Regno cent.* 40 — *all'Estero cent.* 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

Domani, 25 dicembre 1918, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1939** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col comune di Torino nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore e sulle basi dell'accordo preliminare annesso alla presente legge una convenzione per la costruzione da parte di detto Comune di un nuovo palazzo per sistemarvi il tribunale, la R. procura, la Corte d'assise e tre preture mandamentali.

Art. 2.

Per la costruzione del detto palazzo la spesa a carico dello Stato non può in alcun caso superare la somma di due milioni.

Art. 3.

La detta somma sarà mutuata al Comune dalla Cassa depositi e prestiti mediante il pagamento di un'annualità comprensiva dell'interesse e della quota di ammortamento, nella misura e pel periodo di tempo da determinarsi con la stessa Cassa.

Art. 4.

Lo Stato si obbliga di pagare al comune di Torino, fino alla concorrenza della suaccennata somma di due milioni, una quota annua, nella misura e per il periodo di tempo da determinarsi nella convenzione, allo scadere del quale il demanio dello Stato diverrà proprietario esclusivo del palazzo.

Art. 5.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad inserire nella convenzione, di cui all'articolo 1, tutti quei patti che reputerà più opportuni a garenzia dell'erario dello Stato.

Art. 6.

Per provvedere al pagamento verso il Comune, ai termini dell'art. 4, è autorizzata la iscrizione nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di grazia e giustizia della somma che, insieme con quella che attualmente si corrisponde a titolo di pigione, raggiunga l'annualità suaccennata, salvo poi a trasportare nella stessa parte straordinaria, da quando decorrerà il pagamento, la detta somma ora stanziata per annua pigione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

COMPROMESSO

tra l'ill.mo sig. comm. marchese avv. Alfredo Farace, ispettore superiore del Ministero di grazia e giustizia, con le più ampie riserve di approvazione da parte del Ministero medesimo, nonchè delle autorità competenti;

e

l'ill.mo sig. conte avv. Teofilo Rossi, gran Cordone Mauriziano, senatore del Regno, sindaco della città di Torino;

Con le approvazioni di legge;

Ed esclusa ogni loro personale responsabilità;

PREMESSO

Che è stata riconosciuta da parte del Governo la necessità di provvedere alla costruzione di un fabbricato, dove dovrebbero trovar sede i tribunali, le Corti d'assise ed il maggior numero possibile di preture, in conseguenza delle attuali esigenze giudiziarie, dipendenti, sia dal maggior incremento degli affari, sia dall'attuazione delle recenti leggi giudiziarie;

Che il Municipio è disposto a provvedere alla relativa costruzione, e, per agevolare il progetto di cui sopra, ha offerto di cedere gratuitamente allo Stato l'area della « Visitazione », nonchè la parte del fabbricato della « Curia Maxima » di sua proprietà;

Le dette parti, colle riserve di cui sopra, sono addivenute ai presenti preliminari accordi:

1.

Il comune di Torino cede gratuitamente allo Stato, allo scopo di cui sopra:

a) l'area della superficie di circa metri quadrati 5800 (le cui indicazioni specifiche saranno contenute nella convenzione che andrà a stipularsi) costituente l'attuale isolato compreso fra le vie Consolata, San Domenico, Orfane e Santa Chiara;

b) cede altresì tutta la parte di sua proprietà dell'edificio della « Curia Maxima » dove hanno attualmente sede i tribunali, colle indicazioni che saranno specificate nella convenzione anzidetta.

2.

Sull'area di cui al n. 1, lettera *a*), il comune di Torino si obbliga di costruire, per conto dello Stato, un edificio, ove dovranno trovar sede i tribunali, la Corte d'assise e tre preture mandamentali, secondo il fabbisogno indicato nelle tabelle, che faranno parte di questo compromesso.

Un apposito progetto sarà compilato a cura del Municipio, nel modo che verrà concordato, e nel termine di tre mesi, sulla base delle indicazioni già fornite, sia circa i bisogni degli uffici giudiziari, sia circa la distribuzione dei locali.

Detto progetto dal rappresentante il Ministero di grazia e giustizia sarà comunicato, per il parere, ai capi dei Collegi giudiziari e dei Collegi professionali, per essere poi sottoposto alla approvazione dell'Ufficio del genio civile e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3.

La spesa complessiva per la costruzione, decorazione, impianti di riscaldamento e di illuminazione del detto edificio, esclusi l'arredamento, la fornitura dei mobili e gli apparecchi per la distribuzione di luce, che sono a carico dello Stato, dovrà essere contenuta nella somma di due milioni, ivi comprese le spese per gli imprevisti, per la direzione dei lavori, ecc.

Lo Stato, mercè un mutuo della Cassa depositi e prestiti, fornirà al Comune la detta somma di due milioni, e dal Ministero di grazia e giustizia sarà versata al Comune l'annualità, comprensiva dell'interesse e della quota di ammortamento, eguale a quella che il Comune dovrà pagare alla Cassa anzidetta.

La detta annualità incomincerà a decorrere, a debito del Ministero di grazia e giustizia, dalla consegna che verrà fatta dell'edificio da parte del Comune, cessando, a quella data, ogni pagamento dovuto al Comune medesimo a titolo di locazione degli stabili comunali, ove ora trovansi gli uffici giudiziari dei tribunali e delle preture dei mandamenti I, II, III, VI ed urbana.

5.

Colla predetta somma di due milioni lo Stato s'intende esonerato da qualunque ulteriore spesa che potesse risultare per il fatto di un eventuale maggior costo della costruzione, rimossa ogni e qualunque eccezione.

6.

Il nuovo edificio dovrà essere ultimato nel termine non maggiore di tre anni dall'inizio dei lavori.

7.

Il comune di Torino si riserva di proporre allo Stato, entro sei mesi, invece dell'area della Visitazione, di mq. 5800 circa, di cui all'art. 1, lettera *a*), altra area di circa mq. 9000 fra la via Giulio, i corsi Valdocco e Regina Margherita ed il protendimento fino a quest'ultimo corso della via del Deposito.

Sopra a tale area, qualora accettata dallo Stato, sarebbe eretto l'edificio di cui all'art. 2, ferme rimanendo la spesa di due milioni ed ogni altro patto di questo compromesso.

L'inizio dei lavori per la costruzione del palazzo avverrà entro tre anni dall'adozione definitiva di tale ubicazione.

8.

Un'apposita Commissione, da nominarsi, composta di rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, del Comune, della magistratura, del fôro e dei corpi tecnici, sorveglierà l'esecuzione dei lavori con i poteri e le modalità che saranno determinati nell'apposita convenzione.

9.

Qualora, in dipendenza della convenzione da stipularsi fra lo Stato e la città di Torino, sorgessero contestazioni, resta convenuto che le parti dovranno sottoporne la risoluzione ad un collegio di tre arbitri: uno di essi sarà nominato dal Ministero di grazia e giustizia, un altro dal Comune ed il terzo d'accordo fra le parti; ed ove questo non si verificasse, dal presidente della Corte di cassazione di Torino.

Torino, 1° marzo 1914.

Alfredo Farace.
Teofilo Rossi.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia: SACCHI.
Il ministro del tesoro: NITTI.

TABELLA INDICATIVA dei locali occorrenti, nel nuovo fabbricato alle preture dei mandamenti V, VI, VII, in base alle indicazioni fornite dai titolari dei detti mandamenti.

Pretura del V mandamento.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Un'anticamera generale	—	1
Una camera per gli ufficiali giudiziari	—	1
Un'anticamera per il pretore	—	1
Un gabinetto per il pretore	—	1
Tre gabinetti per i vice pretori	—	3
Una camera per il cancelliere capo	—	1
Due camere per la cancelleria civile	—	2
Una camera per la cancelleria penale	—	1
Una sala d'udienza	1	—
Due camere per l'archivio	—	2
Totale	1	13

Qualche ripostiglio.

Due latrine.

Visto, il presidente del tribunale: *Martinengo.*
Visto, il procuratore del Re: *Rocca.*
Il sindaco: *Teofilo Rossi.*

A. Farace.

Pretura del VI mandamento.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Un'anticamera generale	—	1
Una camera per gli ufficiali giudiziari	—	1
Un'anticamera per il pretore	—	1
Un gabinetto per il pretore	—	1
Tre gabinetti per i vice pretori	—	3
Una camera per il cancelliere capo	—	1
Due camere per la cancelleria civile	—	2
Una camera per la cancelleria penale	—	1
Una sala d'udienza	1	—
Due camere per archivio	—	2
Totale	1	13

Qualche ripostiglio.

Due latrine.

Visto, il presidente del tribunale: *Martinengo.*
Visto, il procuratore del Re: *Rocca.*
Il sindaco: *Teofilo Rossi.*

A. Farace.

Pretura del VII mandamento.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Un'anticamera generale	—	1
Una camera per gli ufficiali giudiziari	—	1
Un'anticamera per il pretore	—	1
Un gabinetto per il pretore	—	1
Tre gabinetti per i vice pretori	—	3
Una camera per il cancelliere capo	—	1
Due camere per la cancelleria civile	—	2
Una camera per la cancelleria penale	—	1
Una sala d'udienza	1	—
Due camere per l'archivio	—	2
Totale	1	13

Qualche ripostiglio.

Due latrine.

Visto, il presidente: *Martinengo.*
Visto, il procuratore del Re: *Rocca.*
Il sindaco: *Teofilo Rossi.*

A. Farace.

TABELLA dei locali occorrenti, nel nuovo palazzo, alla R. procura.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Una camera d'accesso agli uffici e per gli uscieri giudiziari	—	1
Un' anticamera al gabinetto del procuratore del Re	—	1
Un gabinetto pel procuratore del Re, con accessori (guardaroba, toilette, ecc.)	—	1
Una camera per gli avvocati e procuratori per esame degli atti che devonsi lasciare depositati	—	1
Undici gabinetti per i sostituti	—	11
Una camera, piuttosto vasta, per gli uditori giudiziari	—	1
Un gabinetto per il segretario capo	—	1
Cinque camere spaziose per i funzionari di segreteria	—	5
Due ampi locali per archivi	—	2
Due ripostigli	—	—
Due latrine	—	—
Una camera vasta per custodia arrestati, in comunicazione con la	—	1
Camera per la forza pubblica	—	1
Un locale per testimoni o parti in attesa di essere esaminati	—	1
Una camera per ricevere stampati e libri e spedirli in base alla legge sulla stampa e delle biblioteche; e che potrà servire anche per biblioteca ad uso dell'ufficio	—	1
Totale	—	28

Visto, il procuratore del Re: *Rocca.*
Il sindaco: *Teofilo Rossi.*

A. Farace.

TABELLA dei locali richiesti dal Consiglio dell' Ordine degli avvocati e dal Consiglio di disciplina dei procuratori.

Collegi professionali.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Sala grande per la biblioteca	—	1
Sala vastissima per le adunanze collettive	1	—
Una sala per le adunanze dell'Ordine degli avvocati	—	1
Una sala per le adunanze dell'Ordine dei procuratori	—	1
Una camera per l'ufficio dell'Ordine degli avvocati	—	1
Una sala per l'ufficio dell'Ordine dei procuratori	—	1
Totale	1	5

Visto, il primo presidente: *Martinelli.*
Visto, il procuratore generale: *Liperi.*
Il sindaco: *Teofilo Rossi.*

A. Farace.

TABELLA indicativa dei locali occorrenti, nel nuovo fabbricato, ai tribunali.

TRIBUNALI.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Presidenza:		
Anticamera pel presidente	—	1
Sala pel presidente	—	1
Camera per il segretario	—	1
Camera di consiglio (attigua al gabinetto del presidente)		

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Biblioteca:		
1 camera vasta	—	1
Sezioni civili (4 sezioni):		
4 sale d'udienza	4	—
20 camere per i giudici (5 per ogni sezione)	—	20
Sezioni penali (3 sezioni):		
3 sale d'udienza	3	—
15 sale per i giudici (5 per ogni sezione)	—	15
6 camere per i testi (2 per ogni sezione)	—	6
3 sale per il pubblico ministero (una per sezione)	—	3
3 camere per gli uscieri giudiziari (una per sezione)	—	3
Diverse camere di sicurezza per i detenuti e corpo di guardia (possibilmente al piano sotterraneo).	—	—
Gratuito patrocinio:		
Sala d'aspetto	—	1
Sala per le adunanze (vasta)	1	—
Fallimenti:		
Due sale per le adunanze fallimentari	—	2
Ufficio d'istruzione:		
Anticamera generale	—	1
Anticamera gabinetto istruttore capo	—	1
Gabinetto giudice istruttore capo	—	1
5 gabinetti per altri giudici	—	5
6 camere per i cancellieri	—	6
1 camera per la cancelleria (vasta)	—	1
1 sala per gli avvocati e periti	—	1
Cancelleria penale:		
1 sala vasta per il registro generale	—	1
1 sala per i cancellieri d'udienza	—	1
1 camera per il campione e tasse	—	1
1 sala per i cartellini penali	—	1
Casellario:		
Vasto locale per le cassette del casellario	1	—
2 camere attigue per i funzionari di cancelleria	—	2
Cancelleria penale:		
Anticamera del cancelliere capo	—	1
Gabinetto del cancelliere capo	—	1
Camera trattazione affari generali, ricorsi, copie, ecc.	—	1
1 camera repertorio e cronologico	—	1
1 camera per i ruoli d'udienza	—	1
2 camere per la cancelleria commerciale	—	2
1 camera per le graduazioni	—	1
1 camera per legalizzazioni e vidimazione dei libri (al piano terreno)	—	1
1 sala per la copisteria	—	1
1 sala per la cancelleria del gratuito patrocinio e campione civile	—	1
1 camera per il commesso e usciere	—	1
Corpi di reato:		
Ufficio del cancelliere	—	1
3 grandi camere per i corpi di reato	—	3
Archivi (per atti del decennio, negli ammezzati vicino alla cancelleria):		
Camera per gli atti penali	—	1
3 camere per gli atti civili	—	3
Archivi (atti oltre il decennio, al piano sotterraneo):		
Vasto locale per atti commerciali	1	—
Vastissimo locale per atti civili	1	—
Archivio stato civile (piano sotterraneo):		
Vasto locale, anche diviso in più sezioni	1	—
Ampio locale sotterraneo per deposito corpi di reato e mobili ingombranti	1	—
Ufficiali giudiziari:		
4 camere	—	4
Uffici (locali diversi):		
1 camera per l'ispettore demaniale (al piano delle cancellerie)	—	1
Posta:		
1 camera al piano terreno	—	1
Custode:		
1 camera all'ingresso principale e alloggio di 4 camere in altro piano	—	5
Cessi e ripostigli diversi:		
1 gabinetto per la pulizia personale al 1° piano nobile	—	1
Totale	13	109

(Possibilmente) Alloggi ai sei commessi, sopra il 3° piano con passaggio a parte.

RIASSUNTO.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
Nei piani fuori terra	9	109
Nel piano sotterraneo	4	—
Totale	13	109

Visto, il presidente del tribunale: *Matinengo.*
Il sindaco: *Teofilo Rossi.*

A. Farace.

TABELLA indicativa dei locali occorrenti, nel nuovo fabbricato, alla Corte di assise.

	Grandi sale	Gabinetti e sale
1 sala d'udienza	1	—
2 sale per la Presidenza	—	2
1 sala per il pubblico ministero	—	1
1 sala per i giurati	—	1
1 sala per gli avvocati	—	1
1 sala per i periti	—	1
2 camere per i testimoni	—	2
1 camera per gli ufficiali giudiziari	—	1
2 camere (una di sicurezza per i detenuti, l'altra per il corpo di guardia)	—	2
Totale	1	11

Latrine e ripostigli.

Visto, il primo presidente: *Martinelli.*
Visto, il procuratore generale: *Liperi.*
Il sindaco: *Teofilo Rossi.*

A. Farace.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia: SACCHI.
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 1919 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1918 919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni	10,000 —
Cap. n. 5.	Ministero - Spese varie d'ufficio	35,000 —
Cap. n. 6.	Biblioteca - Acquisto e rilegatura di libri, ecc.	5,000 —
Cap. n. 7.	Stampa del Bollettino ufficiale, ecc.	2,000 —
Cap. n. 8.	Spese di stampati e registri	15,000 —
Cap. n. 9.	Acquisto di carta ed oggetti vari di cancelleria	5,000 —
Cap. n. 14.	Compensi, per lavori o servizi straordinari, ecc.	60,000 —
Cap. n. 15.	Sussidi ad impiegati ed al basso personale, ecc.	5,000 —
Cap. n. 18.	Spese casuali	12,000 —
Cap. n. 20.	Spese di trasporti, di missioni, ecc.	15,000 —
Cap. n. 22.	Manutenzione dei locali ad uso dell'Amministrazione centrale	3,000 —
Cap. n. 30.	Sussidi alla gente di mare e loro famiglie	6,800 —
Cap. n. 34.	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi, ecc.	25,000 —
		198,800 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 19.	Spese per il Consiglio superiore della marina mercantile	6,000 —
Cap. n. 29.	Indennità speciali al personale, ecc.	2,000 —
Cap. n. 36.	Compenso di navigazione alle navi di carico, ecc.	186,800 —
Cap. n. 37.	Indennità speciali ai commissari governativi, ecc.	2,000 —
Cap. n. 38.	Spese concernenti la visita del materiale nautico	2,000 —
		198,800 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: VILLA.

Il numero 1921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 gennaio 1885, n. 2897 sulla istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della Regia marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della R. marina in servizio ausiliario, che siano promossi durante tale loro posizione, è dovuta l'indennità annua stabilita pel nuovo grado.

Art. 2.

Il presente decreto, il quale andrà in vigore dal 1° ottobre 1918, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1922 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e dei ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia e per i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dai fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in base all'art. 2 della legge 28 luglio 1911, n. 842 (art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399) è autorizzato il prelevamento della spesa occorrente per l'espropriazione del fabbricato Mellinghoff in Messina e quella per l'adattamento e sistemazione del fabbricato stesso a sede provvisoria del museo di quella città.

Art. 2.

Agli articoli 4, 10, 78, 181, 182, 193, 353, 382 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 4, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: « restando abrogato il termine prorogato con l'art. 4 della legge 19 luglio 1907, n. 549, richiamato dall'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 1013 »;

all'art. 10 tra il penultimo e l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Le somme derivanti dai proventi menzionati nei comma precedenti sono inscritte in bilancio nell'entrata e nella spesa con decreto del Ministero del tesoro e sono destinate a pareggiare i bilanci delle Provincie e dei Comuni e a provvedere oltre a quanto è disposto dagli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 99, 104, 105, 106, 144, 196, 198, 352, alle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi ed a riattamento di opere comunali e provinciali »;

all'art. 78 è sostituito il seguente: « Tutti gli atti per la concessione di baracche e di aree per costruzione di ricoveri personali, nonchè quelli per la vendita di baracche, per concessioni od alienazioni gratuite od a condizioni di favore, di cui all'art. 63, sono esenti da qualsiasi tassa »;

al 1° comma dell'art. 181 è sostituito il seguente: « Quando siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione e non sia stata notificata opposizione al pagamento, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, dispone lo svincolo della polizza a favore dell'intestatario senza che questi sia tenuto a produrre i titoli comprovanti la proprietà »;

all'art. 182 dopo le parole « a norma della legge comune », sono aggiunte le seguenti: « verso chi ha indebitamente riscosso »;

al secondo comma dell'art. 193 è sostituito il seguente: « Allo stesso Comitato sono pure sottoposti, quando, o per il loro rilevante ammontare o per altri motivi, ne sia fatta richiesta dal Ministero dell'interno quei progetti di opere d'interesse locale, di qualunque natura, la spesa delle quali debba in tutto o in parte, gravare sui proventi di cui all'art. 10, nonchè le questioni relative alla interpretazione ed alla applicazione delle speciali norme tecniche ed igieniche ».

« Al Comitato inoltre sono sottoposti i progetti di tutti i lavori che esegue l'Unione edilizia nazionale e che importino una spesa superiore alle L. 200.000, ma il Consiglio di amministrazione dell'Unione edilizia nazionale può chiedere che siano sottoposti al Comitato anche i progetti che importino una spesa inferiore alla predetta somma;

all'art. 353 è sostituito il seguente: « Nei Comuni compresi nella tabella n. 1 l'Unione edilizia nazionale, allo scopo di costruire edifici, od impiantare stabilimenti di produzione di materiali o di estrazione di materie prime per costruzioni edilizie, ha diritto, salvo le limitazioni che possono essere stabilite con decreto Reale, di espropriare, secondo le norme degli articoli 161 e seguenti aree private sulle quali al 31 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati;

all'ultimo comma dell'art. 382 è sostituito il seguente: « Le istanze, i ricorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, le trascrizioni le volture ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente titolo, anche per comprovare la proprietà e la libertà degli immobili devoluti o da devolversi alla Unione sono stesi su carta libera rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

La stessa disposizione si applica per quanto concerne l'opera dell'Unione nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 ».

Art. 3.

Il Ministero dell'interno può far valere innanzi a qualsiasi giurisdizione, azioni spettanti alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni compresi nella tabella n. 1 allegata al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, e può intervenire nei giudizi nei quali i suddetti enti siano interessati.

Art. 4.

L'ente edilizio di Reggio Calabria, salvo le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, allo scopo di costruire edifici ha il diritto di espropriare secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, aree private destinate secondo il piano regolatore di Reggio Calabria, alle costruzioni comprese nell'ambito del piano stesso sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.

Nelle zone in cui procede ad espropriazione per i propri fini l'ente edilizio, quando ne sia incaricato espressamente dal Consiglio comunale di Reggio Calabria, è autorizzato ad espropriare per conto del Comune a carico del quale è il pagamento delle relative indennità le aree occorrenti per apertura delle strade per l'attuazione del piano regolatore.

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 347 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 è sostituito il seguente: « Non dà diritto a maggior numero di carature il valore attuale delle costruzioni rimaste od eseguite sulle aree passate all'Unione edilizia nazionale quando si tratti di edifici dichiarati distrutti. Per gli edifici riparabili allo ammontare del diritto a mutuo si aggiunge il valore della parte utilizzabile del fabbricato determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico dell'Unione ».

Art. 6.

Per il rilascio di copie di estratti e di certificati e per l'autenticazione e legalizzazione di firme i funzionari dello Stato designati dal Ministero dei lavori pubblici ad estendere o ricevere i contratti nell'interesse dell'Unione edilizia nazionale hanno le stesse facoltà consentite ai notai con la legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 7.

Agli articoli 105 e 106 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito il seguente:

« Per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e di Reggio Calabria, distrutti dal terremoto, il Governo del Re è autorizzato a concedere alle mense vescovili sussidi sino all'ammontare di sette noni della spesa, compresa quella per la redazione dei progetti, direzione e sorveglianza, salvo detrazione delle eventuali indennità di espropriazione attribuite a dette mense.

« I progetti saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici, udito il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 194 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

« Le somme occorrenti per tali sussidi saranno prelevate dai proventi menzionati nell'art. 10 del citato testo unico e la somministrazione sarà fatta direttamente dal Ministero dell'interno agli assuntori delle opere, in base ai certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dall'Ufficio del genio civile e fino alla concorrenza dei sette noni dell'ammontare di essa.

« Qualora la esecuzione dei lavori sia delegata all'Unione edilizia nazionale, le somministrazioni saranno fatte direttamente a quest'ultima ».

Art. 8.

Per la ricostruzione delle cattedrali il Governo del Re, quando concede il sussidio di cui all'articolo precedente, ha facoltà di affidare la redazione dei progetti ad artisti di conosciuta competenza, designati dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — NITTI — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1925 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 15 novembre 1918, n. 1711, col quale è stata istituita una Commissione per l'accertamento delle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico;

Ritenuta l'opportunità e per la specialità dell'incarico e per le difficili condizioni di vita, nelle località nelle quali le indagini dovranno svolgersi, di stabilire adeguati compensi a favore dei componenti e dei segretari della Commissione anzidetta per le gite che compiranno fuori dela loro ordinaria residenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al presidente della Reale Commissione anzidetta data facoltà di aggregare alla Commissione stesse quelle persone della cui opera egli crederà di avvalersi, in considerazione della loro speciale competenza.

Art. 2.

Il personale chiamato a far parte della segreteria di detta Commissione non assume la qualifica di impiegato dello Stato di ruolo o avventizio e cessa dal servizio, in ogni caso, col termine dei lavori della Commissione.

Art. 3.

Sui fondi messi a disposizione della Commissione Reale per far fronte alle spese necessarie per il suo funzionamento, ed inscritti su apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro, potranno trarsi, oltre ai mandati diretti, mandati di anticipazione, a favore del signor Matteini Claudio, vice cancelliere della Corte di cassazione di Roma, segretario della Commissione anzidetta, che provvederà al pagamento delle spese autorizzate con «visto» del presidente o di uno dei componenti della Commissione che ne sia stato incaricato dal presidente stesso.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione è dovuta, oltre al rimborso delle spese di viaggio a norma delle vigenti disposizioni, una indennità di lire 50 per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori della propria residenza ogni qualvolta, per l'esecuzione del loro incarico, siano obbligati ad allontanarsi dalla residenza stessa e ai segretari è dovuta negli stessi casi una indennità di lire 25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1918, n. 1611;

Visto il Nostro decreto 15 dicembre 1918, n. 1909;

Sulla proposta del ministro dell'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi inerenti all'approvvigionamento delle pelli ed al controllo sulla produzione e sul commercio dei relativi manufatti sono posti alla dipendenza del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 2.

Sino a che non si sarà proceduto alla determinazione delle attribuzioni di competenza del ministro della guerra, in quanto siano attinenti ad approvvigionamenti di carattere strettamente militare e alla liquidazione dell'Ufficio pellami gestito dal ministro della guerra, il ministro dell'industrta, il commercio ed il lavoro, per il disimpegno dei servizi di cui all'art. 1, si varrà degli organi esistenti presso l'Amministrazione militare, i quali restano immutati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — ZUPELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1953 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo per i poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, costitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto i decreti Luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, nn. 1970 e 2047, 7 marzo 1918, n. 374 e 19 maggio 1918,

n. 769, portanti provvedimenti per le polizze di assicurazione gratuite a favore dei militari combattenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quelli dell'industria e commercio, della guerra, della marina, delle finanze, per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare di truppa o sottufficiale o militare del corpo R. equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente, per ferite riportate combattendo, prima di detta data, una polizza di assicurazione a capitale differito per la somma di L. 500, liberata da ogni pagamento di premio, pagabile al raggiungimento della maggiore età dell'orfano o prima, se trattasi di orfana, nel caso di matrimonio.

La detta polizza è convertibile, su richiesta dei legali rappresentanti degli orfani, in una assicurazione di rendita temporanea (rendita di educazione) pagabile a favore dell'orfano fino al 21° anno di età. La rendita può essere corrisposta finchè l'orfano non abbia raggiunto l'età di 10 anni.

Art. 2.

Qualora il militare di truppa o suttufficiale o militare del corpo R. equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente a ferite riportate combattendo prima di detta data, non abbia lasciato figli legittimi o naturali minorenni, il beneficio della polizza di assicurazione per un capitale differito pari a L. 1000 è devoluto ai genitori al termine del 65° anno di età del padre, e, in mancanza del padre, o in caso di sua premorienza alla madre, non mai prima del 60° anno di età, purchè non siano provvisti di assegni, di stipendi o di pensioni a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Opere pie e di altri enti di diritto pubblico, per un importo annuo almeno pari a L. 2000 o che non paghino imposte per redditi imponibili superiori alle L. 1500.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a convertire alla scadenza il capitale portato da detta polizza in una corrispondente rendita vitalizia a pagamento annuo anticipato.

Art. 3.

I capitali o le rendite assicurate con le polizze di cui agli articoli 1 e 2 possono essere in qualunque momento, maggiorati con versamenti fatti dagli interessati, da Istituti di beneficenza, da enti per la protezione o la tutela degli orfani, o in genere da terzi e godranno di speciali condizioni di tariffa proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate con decreto Reale.

Art. 4.

I capitali portati dalle polizze di assicurazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nel caso di ufficiali di complemento di milizia territoriale del R. esercito o di complemento o di riserva della R. marina morti a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, ammonteranno rispettivamente, nelle forme e condizioni di cui agli stessi articoli 1 e 2, a L. 1000 e a L. 1500.

Art. 5.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di tutti i militari mutilati o invalidi della presente guerra e divenuti tali in seguito a ferite riportate combattendo anteriormente al 1° gennaio 1918, una polizza mista della durata di anni 30, con effetto dal 1° gennaio 1918, per il capitale assicurato di L. 1000 a favore dei militari di truppa contemplati nell'art. 1 e di L. 1500 a favore degli ufficiali contemplati nell'art. 4 pagabile all'assicurato se in vita alla scadenza dei 30 anni, o, in caso di premorienza, alla vedova ed agli orfani, o, in mancanza, ai genitori.

Art. 6.

Tutti gli oneri relativi alle polizze di cui al presente decreto faranno carico al bilancio dello Stato.

I capitali e le rendite che saranno corrisposti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in esecuzione dei provvedimenti relativi alle polizze gratuite a favore dei combattenti emesse dall'Istituto nazionale in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, 30 dicembre 1917, n. 2047, 7 marzo 1918, n. 374, e del presente decreto, sono esenti da ogni imposta ordinaria e straordinaria, non sono cedibili nè sequestrabili. Tutti gli atti e le operazioni relative a tali contratti sono esenti da tasse e da ogni altro onere fiscale.

Art. 7.

Il ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri interessati, provvederà a coordinare la esecuzione del presente decreto con l'Opera nazionale di patronato a favore degli orfani di guerra, con l'Opera nazionale di assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra e con le altre istituzioni erette in enti morali che abbiano per fini la tutela e la beneficenza a favore degli orfani di guerra e la tutela a favore dei mutilati ed invalidi della presente guerra.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto si estendono con le stesse modalità di applicazione anche ai militari italiani appartenenti a reparti metropolitani o di RR. corpi di truppe coloniali.

Art. 9.

Le norme per la applicazione del presente decreto nei riguardi della concessione delle polizze gratuite, saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI — ZUPELLI — DEL BONO — MEDA — BISSOLATI — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1955 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, il decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2074, il decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 108, e il decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1615, relativi alle assicurazioni di cose interessanti la difesa dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e la marina, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai decreti Luogotenenziali 28 novembre 1915, n. 1720, e 16 dicembre 1917, n. 2074, riguardanti le assicurazioni di cose interessanti la difesa dello Stato, cessano di aver vigore col 31 dicembre 1918.

Art. 2.

Le Ditte assoggettate al regime speciale di cui ai menzionati decreti, le quali alla data del 31 dicembre 1918 avessero ancora in corso contratti di assicurazione già stipulati con le Compagnie e successivamente assunti dallo Stato in seguito a precettazione, ovvero contratti di assicurazione direttamente stipulati con lo Stato medesimo, otterranno la restituzione della parte del premio da esse versato proporzionalmente al periodo eccedente la data stessa.

Art. 3.

Lo Stato ha diritto di ricuperare il compenso del 7 0[0, corrisposto alle Compagnie assicuratrici a norma dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, sul rateo di premi da restituirsi alle Ditte ai sensi del precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — DEL BONO — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1956 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;
Visto il Nostro decreto 9 settembre 1917, n. 1452 che vieta la circolazione degli autoveicoli con motore a scoppio destinati al trasporto di persone;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 25 dicembre 1918, restano abrogate le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale n. 1452 del 9 settembre 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1954 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti gli articoli 3 e 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
Visti gli articoli 1 e 94 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, e di quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari di truppa del R. esercito ed i sottufficiali richiamati dal congedo nonchè i militari del corpo R. equipaggi che al 31 dicembre 1918 avranno compiuto il 39° anno di età passeranno a quella data di diritto nella posizione di congedo assoluto.

Art. 2.

I militari che rinunziano al licenziamento dalle armi restano obbligati a continuare in servizio fino al termine del terzo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il licenziamento dei militari della rispettiva classe, arma e specialità.

Tale impegno potrà essere rinnovato di tre in tre mesi.

Art. 3.

Alle famiglie dei militari licenziati dalle armi sarà continuato il pagamento del soccorso giornaliero per un periodo di novanta giorni dalla data in cui il militare fece ritorno in famiglia per invio in licenza illimitata o in congedo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — DEL BONO — BISSOLATI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1767. **Decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro per le finanze, è data facoltà al comune di Bertinoro (Forlì), di applicare agli effetti dell'anno 1918 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali giusta le deliberazioni consiliari 21 ottobre e 4 novembre 1917.

N. 1768. **Decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro per le finanze è data facoltà al comune di San Felice sul Panaro (Modena) di applicare agli effetti dell' anno 1918 la tassa sul bestiame in base alla tariffa approvata in adunanza consiliare 6 gennaio 1918.

N. 1769. **Decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro per le finanze, è data facoltà al comune di Modigliana (Firenze) di applicare, agli effetti dell'anno 1918, la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali, in base alla tariffa approvata dal R. commissario il 3 marzo 1918.

N. 1795. **Decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918**, col quale sulla proposte del ministro dell'istruzione pubblica, l'amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Arona viene affidata al Consiglio scolastico provinciale di Novara a datare dal 1° marzo 1918.

N. 1796. **Decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cà de' Stefani (Cremona), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 3619,97 è elevato a L. 3919,97, dal 1° ottobre 1917.

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 535 col quale è stato bandito un concorso per uno studio sulle vicende della marina mercantile a vapore nel Reame delle Due Sicilie;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione dei lavori scadrà un anno dopo la pubblicazione della pace. I lavori dovranno essere presentati alla segreteria del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli (via Tarsia, 39) e dovranno essere contrassegnati da un motto ripetuto sulla parte esterna di una busta sigillata, la quale conterrà il nome dell'autore.

Art. 2.

Il giudizio sui lavori sarà dato da una Commissione composta di due delegati del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e di altrettanti del R. Istituto d'incoraggiamento, e sarà presieduta dal presidente del R. Istituto.

La Commissione esaminatrice presenterà le sue conclusioni al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e al R. Istituto d'incoraggiamento.

Il ministro per le armi e trasporti con suo decreto e tenuto conto delle decisioni definitive del R. Istituto d'incoraggiamento in adunanza generale, aggiudicherà all'autore dell'opera giudicata migliore il premio di cui al seguente articolo.

Art. 3.

Al vincitore del concorso verrà attribuito un premio di lire quattromila (L. 4000) a carico del bilancio passivo del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari aumentato della somma di lire mille (L. 1000) offerta del R. Istituto d'incoraggiamento.

Art. 4.

La proprietà letteraria dell'opera premiata spetta al concorrente; però il R. Istituto d'incoraggiamento si riserva il diritto di pubblicarla in tutto o in parte nei propri atti ed in tal caso l'autore riceverà in dono dall'Istituto cento copie dell'estratto a stampa.

I manoscritti dei lavori presentati al concorso non si restituiscono.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 26 ottobre 1918.

VILLA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 21 dicembre 1918, da valere dal giorno 23 al giorno 29 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 22 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 dicembre 1918.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	82.10	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.99	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Deliberazioni del 22 dicembre 1917.

Vedove.

Noccia Laura di Morino Domenico, tenente colonnello, L. 2500 — Mele Maria di Campa Leonardo, soldato, L. 630 — Nardiello Rosa di Fucentese Luigi, id., L. 630 — Milani Emma di Paggini Giuseppe, id., L. 630 — Suella Pasqua di Masu Raimondo, id., L. 630 — Zanardi Anna di Fantini Francesco, id, L. 630 — Nesi Matilde di Lorenzi Giuseppe, id., L. 630 — Lessi Maria di Piazza Pietro, id., L. 730 — Pinca Marcellina di Rebecchi Gaetano, id.

L. 630 — Gaffuri Maria di Cordani Giuseppe, id., L. 630 — Dei Anna di Gangoni Anchise, id., L. 630 — Pagani Nilda di Cava Augusto, id., L. 630.
'uffili Giulia di Gavelli Erminio, soldato, L. 630 — Favaro Giuseppina di Gatto Giuseppe, id., L. 630 — Parrinello Maria di D. Bartolo Giacomo, id., L. 630 — Occelli Maria di Blengini Antonio, id., L. 630 — Farina Servilia di Meschini Marco, id., L. 630 — Tilli Maria Nicola di Di Sciascio Camillo, id., L. 630 — Valsecchi Bambina Claudia di Milesi Giovanni, id., L. 630 — Coreno Maria Giuliana di Valente Raffaele, id., L. 630 — Lo Stanco Nunzia di Malaponti Arcarese Giuseppe, id., L. 630 — Cargnello o Cargnelo Grazia Amalia di Bin Achille, id., L. 680 — Giuliani Elisa di Giombi Nazzareno, id., L. 780 — Zanaboni Annetta di Borromeo Lino, caporal maggiore, L. 610 — Zarino Maria di Rogolone Eusebio, soldato, L. 630 — Aprilante Giacinta di Titi Domenico, id., L. 930.
'aymard Maria Rosa di Alberti Antonio, soldato, L. 630 — Borghi Genoveffa di Carnevali Luigi, id., L. 630 — Fraioli Anna di Rigozzi Gaetano, id., L. 630 — Venturi Eurosia di Quaglia Alessandro, id., L. 63) — Filippone Lucia di Coliano Giuseppe, id. L. 680 — Di Bona Maria Pasquala di Di Florio Giuseppe, id. L. 630 — Momesso Maria di Trevisiol Giacomo, id., L. 630 — Alfano Maria di Del Sorbo Vincenzo, id., L. 630 — Barra Maria Orsola di Castagno Giovanni, caporal maggiore, L. 840.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 21. — Il Comando supremo comunica:

In Val d'Adige la presenza delle LL. AA. RR. il duca di Pistoia e il duca di Bergamo ha dato luogo a vibranti manifestazioni di italianità.

Anche in qualche località della Val Giudicaria si sono svolti negli ultimi giorni festeggiamenti e cortei di carattere patriottico.

In occasione del Natale enti privati hanno messo a disposizione dei Commissari civili forti somme da distribuirsi alle famiglie più bisognose.

Le autorità militari hanno inoltre disposto nella circostanza per una distribuzione straordinaria di razioni di viveri supplementari.

ROMA, 23. — I giornali di Lubiana, proseguendo la loro campagna ai nostri danni, hanno affermato, fra l'altro, che l'Italia non soltanto non manda viveri alle popolazioni delle terre occupate ma ha requisito altresì del carbone, a Trieste, per spedirlo in patria.

Come decisiva risposta, bastino i dati seguenti: dal 4 novembre scorso al 4 dicembre, sono stati inviati da Venezia a Trieste per i bisogni dell'esercito, della marina e della popolazione civile, 54290 quintali di farina di grano, 252 quintali di pasta, 7061 q. di carne congelata ed in scatole, 1590 q. di pane, 583 q. di latte condensato, 980 q. di zucchero, 572 q. di caffè, 1150 q. di legumi, 118 q. di sale, 552 q. di olio, 1995 q. di lardo, 1528 q. di condimenti, 13.682 q. di riso, 2545 quintati di formaggio, 170 q. di uova. Furono inoltre spediti 4 vagoni di medicinali e 786 ettolitri di vino.

Dalle comunicazioni pervenute dal governatorato di Trieste risulta che, fino al giorno 4 corrente, vennero distribuiti alla popolazione civile le seguenti derrate: 2250 q. di farina di grano, 2450 q. di grano, 2000 q. di carne congelata ed in scatole, 500 q. di latte condensato, 950 q. di zucchero, 500 q. di olio, 165 q. di lardo, 150 q. di condimento, 1350 q. di riso, 250 q. di formaggio.

Quanto ai combustibili, ne furono inviati a Trieste, per usi non militari, ben quarantamila tonnellate.

Settori esteri.

PARIGI, 22. — Un comunicato della marina dice:

Una divisione navale francese composta di cinque unità, fra cui l'incrociatore corazzato *Montcalm*, si trova in viaggio per il mar Baltico allo scopo di vigilare la esecuzione delle clausole dell'armistizio e di visitare i porti tedeschi nei quali si trovano raggruppati i prigionieri francesi per assicurarsi che il loro rimpatrio si effettui nelle migliori condizioni possibili e per prestare il suo concorso, in tutte le occasioni utili, alle navi incaricate del trasporto dei soldati francesi liberati.

CAPETOWN, 18. — Si annuncia che il piroscafo *Field Marshall*, attualmente a Durban, requisito dalle autorità militari, partirà per la baja di Delagoa ove imbarcherà tutti gli ufficiali e soldati tedeschi che si sono arresi nell'Africa Orientale e li trasporterà in Europa.

Si crede che fra essi vi sarà anche il loro comandante Von Lottow Verbeck.

S. M. il Re d'Italia a Parigi

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 25. — Nella visita che si è recato a fare ieri l'altro alle truppe italiane sul fronte francese, il Re era accompagnato da S. A. R. il principe di Piemonte, del generale Di Robilant, dal generale Albricci.

Alla rivista che ebbe luogo sul territorio belga, assistettero pure il Re del Belgio, che si era recato ad incontrare S. M. il Re in compagnia dei principi figli, duca del Brabante e conte di Fiandra, il maresciallo Petain, il generale Maistri ed il generale Guillaumat.

S. M. il Re conferì decorazioni a ufficiali e soldati francesi ed il maresciallo Petain rimise decorazioni francesi in nome del Presidente della Repubblica ad ufficiali e soldati italiani.

Le truppe italiane furono oggetto dell'ammirazione di tutti.

Al telegramma inviatogli dal Re d'Italia al suo passaggio da Modane, il Presidente della Repubblica Poincaré ha così risposto:

« A. S. M. il Re d'Italia — Roma.

Sono lieto che Vostra Maestà conservi un gradito ricordo del suo viaggio. Anche Parigi non dimenticherà la Vostra gentile visita nè le eloquenti parole, così calorosamente affettuose, che avete dovunque pronunciato verso la Francia.

Le popolazioni delle regioni devastate sono riconoscentissime alla Maestà Vostra per l'interessamento che Essa ha voluto dimostrare verso di loro.

Anche l'esercito si ricorderà con emozione degli attestati di alta stima che gli avete dato di nuovo.

Ancora una volta l'azione personale di Vostra Maestà avrà contribuito a render più stretti e a rafforzare fra i nostri due paesi i vincoli della loro indissolubile amicizia. A nome della Francia ne ringrazio Vostra Maestà e Le rinnovo l'espressione dei miei migliori voti per Essa e per l'Italia.

Raymond Poincaré ».

Per l'onore dei marinai italiani

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ATENE, 21. — Il proprietario di un noto caffè del Pireo venne, giorni fa, gravemente ferito con uno stile da un marinaio. Il giornale *Nea Ellas*, con molta leggerezza e sotto il titolo « Italiani che assassinano », affermò che aggressori e feritori erano stati marinai di una nostra nave da guerra che trovasi al Pireo. Da una scrupolosa e severa inchiesta delle autorità navali italiane è risultata infondatissima l'accusa; è stato accertato anzi che il feritore del suddito greco è un marinaio di altra nazionalità.

A mezzo di questa R. Legazione italiana è stata fatta l'opportuna smentita e vi è da sperare che, in seguito, la stampa ateniese non accolga con facilità equivoche informazioni, che, mentre sono contrarie al vero, suonano offesa all'abituale dignitoso contegno dei marinai italiani.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha fatto pervenire all'Ambasciatore d'Italia, a Parigi, la somma di L. 15,000, da trasmettere al prefetto della Senna per distribuirla ai poveri di Parigi.

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re è partito l'altra sera, per la linea di Pisa, assieme a S. A. R. il Principe di Udine. Erano accompagnati dalle loro case militari.

Roma a Wilson. — Il Consiglio comunale di Roma iersera, in seduta solenne, dopo un elevato discorso del sindaco, tra applausi e acclamazioni, approvò la proposta della Giunta di conferire la cittadinanza romana al presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson.

Alla nostra marina da guerra. — L'on. deputato dell'Istria V. Gandussi Giardo ha inviato, in data 13 corrente, la seguente lettera al capo di stato maggiore della marina, ammiraglio Thaon de Revel:

« Eccellenza,

Sono felice di dovere e potere farmi interprete presso Vostra Eccellenza della commossa gratitudine delle popolazioni costiere dell'Istria, per l'opera solerte, efficace, affettuosa, onde prontamente le soccorse la R. marina, che così potentemente e con sua gloria concorse alla redenzione delle nostre terre.

Da tale azione, animata da spirito fraterno, esce rafforzato il sentimento di devozione alla grande patria ».

Il servizio civile. — D'intesa col ministro di industria, commercio e lavoro, il presidente del servizio civile, senatore Bettoni, ha disposto che col 1° gennaio cessino di funzionare le Commissioni provinciali per il servizio civile.

La Commissione centrale, oltre che per gli affari in corso, funzionerà a mezzo della Delegazione di avviamento al lavoro nelle terre liberate e redente, che avrà sede a Treviso e che agirà d'accordo con l'Ufficio centrale dei collocamenti.

Nelle colonie. — A Tripoli ieri, per la ricorrenza della festa mussulmana, il governatore della Tripolitania riunì al Castello i capi e notabili indigeni per i rituali auguri.

Pronunziò un discorso di circostanza il generale Garioni, a cui rispose il sindaco Hassuna Pascià ringraziando ed inneggiando alla grandezza d'Italia ed auspicando il sollecito ristabilimento della pace e della tranquillità nelle regioni tripolitane.

Necrologio. — Ieri, a Torino, è morto l'onorevole ing. Giuseppe Goglio, dal 1904 deputato al Parlamento nazionale per il collegio di Cuorgnè. Era un valente tecnico, stimato e riverito alla Camera dove era assiduo e solerte per il suo mandato, e fra i suoi elettori

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 23. — Prima della sua partenza da Parigi il presidente del Consiglio spagnuolo, conte di Romanones, ha dichiarato ai giornalisti che è completamente soddisfatto del suo viaggio in Francia. Le questioni che doveva trattare a nome del suo paese furono discusse con piena franchezza.

Ha soggiunto che porta seco un indimenticabile ricordo della sua visita al fronte, soprattutto a Reims, che conserva nelle sue rovine la sinistra e patetica immagine della guerra. Ovunque la guerra ha lasciato le sue impronte si comprende meglio di quale forza morale, di quale magnifica fede, di quale convinzione più potente delle armi la Francia ha dato prova, sostenendo, in condizioni ineguali, una lunga, titanica lotta; e quale sforzo materiale ha dovuto in seguito compiere per uscirne vittoriosa.

Durante questo rapido viaggio, dice Romanones, ho provato le più forti emozioni della mia vita. Come si potrebbe non commuoversi di fronte agli spettacoli che evocano il ricordo di questo terribile cataclisma? Paesi lungamente provati; ricchi territori devastati; città interamente distrutte; case delle quali non rimangono che poche pietre scalcinate: ecco ciò che non è possibile dimenticare.

La conclusione è che la Società delle nazioni deve prevenire il rinnovarsi di tali orrori.

Il progetto di Wilson, accolto da tutti gli alleati, deve essere realizzato; ed io spero, aggiunge Romanones, che gli Stati che dovettero contentarsi di rimanere neutrali potranno prender parte alla sua elaborazione, dopo che i belligeranti avranno stabilite fra loro le condizioni di pace.

L'*Echo de Paris* annuncia che una conferenza tra le diverse potenze alleate avrà luogo a Parigi ai primi del 1919, allo scopo di concretare il futuro regime per la navigazione aerea. Nella conferenza verranno studiati soprattutto i mezzi atti ad impedire che gli aeroplani delle varie nazionalità possano sfuggire alle barriere doganali e così pure il modo di impedire agli aeroplani postali o commerciali tedeschi di trasformarsi ad un tratto in aeroplani da bombardamento.

Gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Italia, il Belgio e la Francia invieranno propri rappresentanti a questa conferenza, le cui deliberazioni, riunite in un Codice, dovranno essere accettate, nel trattato di pace, dalla Germania e dai suoi vecchi alleati.

NEW YORK, 23. — W. H. Page, ambasciatore degli Stati Uniti a Londra, è morto a Pinehurst, nella Carolina del Nord.

LONDRA, 23. — Il *Daily Telegraph*, parlando della prossima visita del presidente Wilson in Inghilterra, dice che vi sono pochi avvenimenti il cui significato è tanto importante quanto quello della visita del presidente a Londra.

Londra e la Gran Bretagna saranno fiere di dare il benvenuto ad un uomo che è a capo di una grande nazione e che è egli stesso uno dei principali cittadini del mondo, e vedono nella sua visita la primizia d'un avvenire meraviglioso, il simbolo dei popoli anglosassoni delle due coste dell'Atlantico, così importante per la felicità e per la tranquillità del mondo.

Londra e la Gran Bretagna sanno quanto saranno preziosi i suoi consigli, nella futura Conferenza della pace, poichè Wilson porta nelle discussioni quella lucidità di giudizio, quella freschezza di vedute che costituiscono un aiuto tanto prezioso nelle urgenti circostanze nelle quali ora ci troviamo. Se egli non prende parte alle discussioni della Conferenza della pace, poichè egli è un capo di Stato e non un ambasciatore, i delegati delle varie potenze avranno avuto il vantaggio di essersi spesso consultati con lui.

La visita del presidente Wilson segna una svolta nella storia della politica internazionale, poichè un nuovo vincolo unisce l'emisfero occidentale all'emisfero orientale, in una più grande fratellanza e in una più stretta comunanza d'interessi.

JASSY, 23. — L'assemblea della Bessarabia, che approvò già la unione della Bessarabia colla Romenia sotto la riserva di una larga autonomia, ha approvato l'unione definitiva senza riserva, nella convinzione, essa dice, che nella grande Romenia sarà assicurato per l'avvenire un regime puramente democratico.

LONDRA, 23. — Le università del nord hanno eletto deputati alla Camera dei comuni Fisher, ministro dell'istruzione pubblica, liberale coalizionista, e Conway, unionista coalizionista.

L'università di Londra ha eletto Magnus, unionista coalizionista, con 2810 voti contro 2141 dati a Webb, uno dei capi della labour parti.

LISBONA, 23. — Il nuovo Gabinetto è stato così costituito: Presidenza e interno, Tamagnini Barbosa — Finanze, Malhaire Reimas — Guerra, Cortecal — Marina, Souza Faro — Giustizia, Alfonso Mello — Commercio ed *interim* degli affari esteri, Azevedo Raves — Agricoltura, Fernandes Oliveira — Lavoro, Forbes Besse — Colonie, Battista Coelho — Istruzione pubblica, Alfredo Magianese — Approvvigionamenti, Acevedo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINÒ RAFFAELE, *gerente responsabile*.